

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 2941 del 2/11/1995
OGGETTO: Depositi di g.p.I. Quantità massima di prodotto ammissibile

Con Circolare n. 731028 del 4.8 c.a. il Ministero dell'Industria rende noto che il Consiglio di Stato ha revocato l'ordinanza di sospensione provvisoria della circolare dello stesso dicastero n. 227/F del 16.4.1993 evidenziando che l'esigenza di contenere il rischio di un possibile incidente identifica un interesse meritevole di maggior tutela rispetto a quello economico.

In ragione di ciò da parte del Ministero dell'Industria sarà provveduto ad applicare i principi della su richiamata circolare 701481/93 ai fini della determinazione della quantità massima di prodotto ammissibile nei depositi di G.P.L.

Premesso quanto sopra si dispone che le SS.LL. , entro il 15 novembre p.v., facciano pervenire a questa Direzione Generale ed ai Sigg. Prefetti ed agli Ispettori Regionali, la situazione di ogni singolo deposito, precisando:

- a) la quantità complessiva ammessa;
- b) quella introitata al 31 ottobre;
- c) quella residua ammissibile a tutto il 31 dicembre;

A tal fine si allegano entrambe le circolari citate.